



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00811/2024

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2024, presentato, in data 13 settembre 2024, dalla S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 0007/CFA2024-2025 (Registro procedimenti n. 0143/CFA/2023-2024), comunicata, quanto al dispositivo, il 10 luglio 2024, e, quanto alle motivazioni, il 17 luglio 2024, con cui è stato respinto il reclamo principale proposto dalla suddetta ricorrente, nonché accolto il reclamo incidentale proposto dalla LNPA, e, per l'effetto, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC n. 0249/TFNSD-2023-2024 del 7 giugno 2024 (con la quale era stato rideterminato il complessivo importo dovuto dalla società SSC Napoli S.p.A., per le violazioni contestate, in € 165.000,00), con conferma della sanzione comminata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A alla S.S.C. Napoli S.p.A., consistente nell'ammenda di € 230.000,00.

Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LNPA.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 novembre 2024.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Angelo Canale

Depositato in Roma, in data 8 novembre 2024.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno